

Legge regionale 01 marzo 2016, n. 5

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2000, N. 9 (ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA E ATTRIBUZIONE AGLI ENTI LOCALI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE ED ANTINCENDIO)

(Bollettino Ufficiale n. 5, del 09.03.2016)

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio))

1. Al comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “*delle Comunità Montane,*”, sono soppresse e dopo le parole: “*dei Comuni,*”, sono inserite le seguenti: “*delle unioni di comuni, appartenenti anche a province diverse,*”.

Art. 2.

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 9/2000)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “*dalle Comunità Montane e*”, sono soppresse.

Art. 3.

(Abrogazione dell'articolo 5 della l.r. 9/2000)

1. L'articolo 5 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 9/2000)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “*I Comuni*”, sono inserite le seguenti: “*e le unioni di comuni, anche appartenenti a province diverse,*” e le parole: “*e dall'articolo 108 del D.Lgs. 112/1998*”, sono sostituite dalle seguenti: “*, dall'articolo 108 del d.lgs. 112/1998 e dall'articolo 1, comma 112, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modificazioni e integrazioni*”.

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 11 della l.r. 9/2000)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “*, le Comunità Montane*”, sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “*, le Comunità Montane*”, sono soppresse.

Art. 6.

(Modifica all'articolo 16 della l.r. 9/2000)

1. La lettera h) del comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

Art. 7.

(Modifica all'articolo 21 della l.r. 9/2000)

1. Il comma 8 dell'articolo 21 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 8.

(Modifica all'articolo 22 della l.r. 9/2000)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 22 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“*3 bis. Le organizzazioni di volontariato dei comuni costituiti in unione possono operare nell'intero territorio dell'unione anche se posto su ambiti provinciali diversi.*”.